



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 4356

Ordinanza n. 55/1017

Oggetto: Divieto di sosta e circolazione temporanei in alcune vie del centro storico interessate dalla processione del venerdì Santo del 14 aprile 2017 e da quella per il santo patrono del 23 aprile 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il venerdì prima della Santa Pasqua si svolge, per consuetudine, la processione del venerdì santo nel centro storico, con un percorso che interessa diverse vie comunali, così come nel giorno del Santo Patrono del 23 aprile 2017;

Viste le comunicazioni dell'esatto percorso delle processioni suindicate, a firma del parroco Ciccarè Don Pietro, pervenute il 4 aprile 2017 al n. 4261 del protocollo comunale;

Ritenuto necessario regolamentare la sosta e la circolazione dei veicoli nelle zone interessate dalle dette processioni, a salvaguardia della pubblica incolumità e per lo svolgimento, in sicurezza, delle stesse;

Visto l'articolo 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. ;

Visti gli artt. 107 e 109-comma 2°- del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 31/1/2017 inerente la responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto sosta, per i giorni 14 aprile 2017 (venerdì santo) dalle ore 18.30 alle ore 22.30 e 23 aprile 2017 (giorno di San Giorgio), dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nelle seguenti vie:

- Via Cestoni;
- Via Mazzini (dall'intersezione con via Cestoni all'intersezione con Via Collicillo);
- Via Cavour (dall'intersezione con via Collicillo fino all'intersezione con Via Garibaldi);
- Via Garibaldi;
- Via Umberto I e Piazzale Alaleona;
- Via A.Passari;
- Via Marconi;
- Via San Martino;
- Via Cairoli.

E' fatto, altresì, divieto di sosta e di transito in Corso Italia e Piazza Matteotti, dalle ore 20.30 alle 22.30 del 14 aprile 2017 e dalle ore 19.30 alle ore 20.30 del 23 aprile 2017 e, comunque, fino a conclusione delle dette processioni.

Gli addetti al servizio di viabilità potranno, comunque, anticipare o posticipare le prescritte chiusure al traffico in Corso Italia ed in Piazza Matteotti, in considerazione della contingente situazione del traffico.

Sono esentati da tali prescrizioni i mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile.

Quanto disposto dal presente provvedimento si intende tacitamente revocato, qualora, per qualsiasi motivo, le previste processioni non abbiano luogo.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Civica Residenza, 6 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio di P.M.

don. sa. Mariarita Vericchi